

---

## In arrivo oggi il rinvio e correzione per l'IMU sui terreni montani

---

di [Nicola Forte](#)

**Publicato il 12 Dicembre 2014**

la telenovela IMU non ha mai fine... oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe emanare la proroga per il versamento IMU sui terreni ex montani e ridisegnare nuovamente la geografia del nostro Paese individuando in base a quale criterio un Comune possa o meno considerarsi montano

Il Consiglio dei Ministri convocato per oggi dovrebbe risolvere il problema dell'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli ubicati nei Comuni montani.

Dovrebbe essere disposto il rinvio del versamento dell'IMU con riferimento a tali beni in attesa di disegnare nuovamente la geografia del nostro Paese individuando in base a quale criterio un Comune possa o meno considerarsi montano. L'annuncio proviene dal sottosegretario all'economia Zanetti. La nuova data individuata in sostituzione del 16 dicembre 2014 dovrebbe essere quella del 26 gennaio 2015.

La risposta determina effetti sostanziali ai fini dell'applicazione dell'IMU in quanto se il Comune si considera tale (montano) il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) è esentato dal versamento dell'imposta.

Il problema trova origine nel decreto del Ministero dell'Economia (di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e dell'Interno) del 28 novembre 2014 che individua i Comuni nei quali, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, trova applicazione l'esenzione IMU sui terreni agricoli. Il testo del decreto (DM 28 novembre 2014), è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze il 1° dicembre scorso.

Il provvedimento dà attuazione all'art. 22, c. 2, D.L. n. 66/2014 (decreto IRPEF) che, modificando l'art. 4, c. 5-bis del D.L. n. 16/2012, ha ridefinito l'ambito di applicazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli situati in aree montane, prevista dall'art. 7, c. 1, lett. h, D.Lgs. n. 504/1992. In precedenza, per l'individuazione di tali terreni era necessario fare riferimento all'elenco dei Comuni contenuto nella circolare ministeriale 14 giugno 1993 n. 9.

L'art. 22, c. 2, D.L. n. 66/2014 ha demandato ad uno specifico decreto interministeriale il compito di definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, i Comuni nei quali trova applicazione il regime di esenzione dall'IMU, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni italianipredisposto dall'ISTAT.

Tale decreto, i cui effetti si manifestano con riferimento all'anno 2014, ha diviso i comuni in tre fasce. In particolare devono essere distinti i Comuni:

- con altitudine di 601 metri o superiore: i terreni agricoli sono esenti;
- con altitudine compresa tra i 281 e i 600 metri: i terreni agricoli sono esenti solo laddove posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola; l'esenzione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto ai predetti soggetti;
- con altitudine minore o eguale a 280 metri: non spetta nessuna esenzione.

Il decreto, inoltre, prevede l'esenzione totale, a prescindere dall'ubicazione, sui terreni ad immutabile destinazione agro - silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile.

Il Consiglio dei ministri dovrebbe quindi decidere entro oggi il rinvio del versamento per i soli terreni agricoli. Il sottosegretario Zanetti ha tra l'altro precisato che entro la prossima scadenza potrebbero essere rivisti con un'ulteriore modifica i criteri utilizzabili al fine di individuare i Comuni montani.

Il Decreto attualmente in vigore prevede la misurazione dell'altitudine con riferimento al luogo in cui risulta ubicato il Municipio penalizzando i terreni eventualmente ubicati ad un'altezza superiore.

12 dicembre 2014

Nicola Forte